



ZONA A, di tutela integrale, comprende i seguenti tratti di mare:

a) Il tratto di mare antistante la costa occidentale dell'isolotto di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

U	40° 44' 90 N - 013° 59' 20 E	U1	40° 44' 90 N - 013° 59' 65 E (sulla costa)
V1	40° 44' 40 N - 013° 59' 80 E (sulla costa)	V	40° 44' 40 N - 013° 59' 20 E

b) Il tratto di mare circostante la secca della Catena, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

W	40° 43' 50 N - 013° 59' 75 E	X	40° 42' 90 N - 013° 59' 75 E
Y	40° 42' 90 N - 013° 59' 00 E	Z	40° 43' 50 N - 013° 59' 00 E

ZONA B n.t., di riserva generale speciale, comprende i seguenti tratti di mare:

a) Il tratto di mare ad ovest dell'isolotto di Vivara, circostante la secca delle formiche di Vivara delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

U	40° 44' 90 N - 013° 59' 20 E	V	40° 44' 40 N - 013° 59' 20 E
AA	40° 44' 40 N - 013° 58' 50 E	BB	40° 44' 90 N - 013° 58' 50 E

b) Il tratto di mare circostante la Punta Sant'Angelo, sulla costa meridionale dell'Isola di Ischia delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

CC1	40° 41' 75 N - 013° 53' 56 E (sulla costa)	CC	40° 41' 75 N - 013° 53' 54 E	DD	40° 41' 40 N - 013° 53' 80 E
EE	40° 41' 40 N - 013° 53' 25 E	FF	40° 41' 75 N - 013° 53' 25 E	FF1	40° 41' 75 N - 013° 53' 54 E (sulla costa)

ZONA B, di riserva generale, comprende i seguenti tratti di mare:

a) Il tratto di mare antistante la costa orientale dell'isola di Procida, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

A1	40° 45' 88 N - 014° 02' 20 E (sulla costa)	A	40° 45' 88 N - 014° 02' 37 E
B	40° 44' 20 N - 014° 01' 07 E	B1	40° 44' 35 N - 014° 00' 97 E (sulla costa)

b) Il tratto di mare circostante l'isola di Vivara, attorno alle zone A e B n.t. delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

GG	40° 45' 20 N - 013° 59' 90 E	HH	40° 44' 20 N - 013° 59' 90 E
JJ	40° 44' 20 N - 013° 58' 30 E	KK	40° 45' 20 N - 013° 58' 30 E

c) Il tratto di mare circostante il Banco d'Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

LL	40° 42' 40 N - 014° 00' 00 E	D	40° 41' 10 N - 014° 00' 00 E
MM	40° 41' 10 N - 013° 58' 10 E	NN	40° 42' 40 N - 013° 58' 10 E

d) Il tratto di mare antistante la costa sud/orientale dell'isola di Ischia, comprendente la Punta San Pancrazio e la Sgarrupata di Barano delimitato dai seguenti punti:

PP1	40° 42' 62 N - 013° 57' 70 E (sulla costa)	PP	40° 41' 40 N - 013° 57' 70 E
QQ	40° 41' 40 N - 013° 55' 25 E	QQ1	40° 41' 85 N - 013° 55' 25 E (sulla costa)

e) Il tratto di mare antistante la costa sud/occidentale dell'isola di Ischia, dalla Punta Sant'Angelo a Punta Imperatore, attorno alla Zona B n.t. delimitato dai punti:

CC	40° 41' 75 N - 013° 53' 80 E	RR	40° 41' 75 N - 013° 54' 10 E	SS	40° 41' 10 N - 013° 54' 10 E
TT	40° 41' 10 N - 013° 53' 22 E	UU	40° 42' 27 N - 013° 51' 04 E	UU1	40° 42' 39 N - 013° 51' 04 E (sulla costa)

f) Il tratto di mare circostante la Secca di Forio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

VV	40° 44' 70 N - 013° 49' 50 E	WW	40° 44' 40 N - 013° 49' 50 E
J	40° 44' 40 N - 013° 49' 00 E	K	40° 44' 70 N - 013° 49' 00 E

ZONA C, di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, ad eccezione della ZONA D.

ZONA D, di tutela dei mammiferi marini, compreso tra il Canyon sottomarino di Cuma e l'Isola di Ischia, delimitato dai seguenti punti:

N	40° 52' 70 N - 013° 53' 50 E	P	40° 45' 80 N - 013° 53' 50 E	XX	40° 45' 80 N - 013° 51' 46 E
L	40° 45' 40 N - 013° 51' 00 E	M	40° 52' 70 N - 013° 51' 00 E		

ATTIVITA CHE SONO CONSENTITE NELLE SINGOLE ZONE (Dec. Min. Amb. 10/04/08 ...estratto...):

ZONA A	<ol style="list-style-type: none"> 1) Le attività di soccorso e sorveglianza; 2) Le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; 3) Le attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzate dal soggetto gestore.
ZONA B	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tutte le attività della ZONA A; 2) La balneazione; 3) Le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore; 4) Le immersioni subacquee; 5) La navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 m e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; 6) L'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; 7) L'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilità: <ol style="list-style-type: none"> a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 8) L'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento (21 maggio 2008); 9) L'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; 10) L'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dal soggetto gestore; 11) L'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; 12) L'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività di individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto (21.05.2008), e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; 13) L'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto (21.05.08), e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; 14) L'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto (21.05.08); 15) La pesca sportiva, elusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
<p>All'interno della ZONA B n.t. sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata. Le immersioni subacquee con autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione autorizzati, previa autorizzazione del soggetto gestore.</p>	
ZONA C	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tutte le attività consentite in ZONA A e ZONA B; 2) L'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità a), b) e c) specificati al punto 7) della ZONA B; 3) L'ormeggio, alle navi da diporto in linea con il predetto punto 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; 4) La pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; 5) La pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
ZONA D	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tutte le attività consentite in ZONA A; 2) Le attività consentite in ZONA B espresse nei punti 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 14); 3) L'attività consentita in ZONA C espressa nel punto 2); 4) La navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante; 5) L'ormeggio e l'ancoraggio; 6) L'esercizio della piccola pesca artigianale e il pescaturismo, con gli attrezzi previsti dal decreto ministeriale 14.09.1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto (21.05.08), e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; 7) La pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, esercitata con reti di tipo ciancielo e lampara; 8) La pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore; 9) La pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna; 10) L'osservazione dei cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il seguente codice di condotta: <ol style="list-style-type: none"> a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50m dagli animali; b) nella fascia di osservazione (100m dai cetacei avvistati) non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150m sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento (300m dai cetacei avvistati) la navigazione è consentita alla velocità di 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

N.B. La violazione della normativa di riferimento comporta a seconda dei casi l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 1000 Euro e/o la denuncia del trasgressore alla competente Autorità Giudiziaria.